



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

97. Essendo Stato representato &c. Editto, de aleis in Statu Castri, &
Roncilionis bollandis ne præjudicetur Juribus Hospitii Apostolici.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

1693.
Peregrinis
ut possint
libere
mendicare

Mendicanti invalidi coll'erettione del nuovo Ospedale nel Palazzo Laterano, pure molti abusandosi di tal gratia non vogliono lasciare di questuare per Roma, per mero impulso d'insingardigia, e per far questo impunemente contro li Decreti publicati ricoprono coll'habito di Pellegrini divoti la loro contumacia. Perciò la Santità Sua volendo opportunamente rimediare ad un tale ardire, e desiderando per altro ogni agiuto spirituale, e temporale a quelli veri Pellegrini, che concorrono alla visita de'Santi luoghi di questa Città, à fine non si confondino questi dalli falsi, ci ha comandato di pubblicare Notificazione, che à tutti li Pellegrini veri, che giungeranno in Roma, e che andranno conforme il solito alla Santissima Trinità di Ponte Sisto, farà dato un segno visibile, e con questo non faranno molestati, e potranno esser distinti dalli falsi, contro de'quali all'incontro ritrovati senza detto segno si procederà irremissibilmente alle pene comminate negli altri Bandi. Dato nel Pallazzo della nostra solita Residenza questo dì 21. Febraio 1693.

1693.

G. Card. Vicario

Alessandro Proposito Bonaventuri Secret.

EDITTO.

XCVII.

GIUSEPPE PARAVICINO Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Segnatura Referendario, e della Santità di N. Signore, e sua Reverenda Camera Apost. Tesoriere Generale.

De aleis in
Statu Ca-
stri, &
Roncilio-
nis bollan-
dis ne pre-
judicetur
Iuribus
Hospitii
Apostolici

Essendo stato rappresentato per parte dell'Ospizio Apostolico de'Poveri Invalidi à S. Giovanni in Laterano, al quale al presente è unito l'Ospedale di S. Sisto di Roma; e che le viene impedita l'esecuzione de'Bandi altre volte publicati, & eseguiti nello Stato di Castro, e nella Terra di Ronciglione, e suo Stato sopra il Bollo delle Carte di giuocare, e che perciò receve grandissimi pregiudizi per le Carte, che qui si fabricano, e vendono, e di là ancora si estrano, e trasportano in altri luoghi fuori di detti Stati, perche ne pende lite nel nostro Tribunale &c. E volendo Noi ad istanza di detto Ospizio Apostolico provvedere à detti pregiudizi (inerendo alla risoluzione presa dalla Congregazione particolare, e successivamente da Nostro Signore approvata) con il presente Editto d'ordine espresso della Santità Sua datoci à bocca, & per l'autorità del nostro Ufficio di Tesoriere Generale, rivocando primieramente ogn'altr'Ordine dato in contrario con Lettere di qualsiasi Tesoriere nostro Predecessore, & in specie quelle del Signor Cardinal Gastaldi sotto li 4. Luglio 1671. Ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire chiunque vorrà fabricar Carte in detti luoghi, e loro Stati, sia tenuto, & obligato osservare intieramente quanto ne'Bandi Generali fatti, e sottoscritti dagl'Emmi Signori Cardinali Camerlinghi, & in specie in quelli publicati li 16. Luglio 1674. e 22. Giugno 1676. viene ordinato, sotto le medesime pene in quelli contenute, & espresse, & altre à nostro arbitrio, alle quali si procederà con ogni rigore contro li trasgressori.

Ma perche con tal provvisione è solo mentre nostra di evitare li pregiudizi, che derivano al detto Ospizio Apostolico dall'insosservanza di detti Bandi, e però intendiamo di sottoporre li detti Stati al pagamento di d. Bollo, quando non siano compresi, nè estinguer la lite sopra la pretesa loro libertà, però fin tanto, che ciò sia giudicato, ordiniamo, e vogliamo, che il detto Ospizio Apostolico per mezzo de' suoi Ministri sia obligato,

e tenuto ne'luoghi, dove si fabricano le dette Carte da giuocare, darle, e venderle per uso proprio di detti Stati, e loro Abitatori in tutta quella quantità, che sarà necessaria, e li verrà domandata, e richiesta al prezzo medesimo, che ivi finora sono state vendute senza l'emolumento del Bollo, quale specialmente gli proibiamo di eseguire, e di non alterare il prezzo sudetto sotto qualsivoglia colore, e pretesto, e con tal condizione, e non altrimenti per sua cautela, li permettiamo di contraffegnare le medesime Carte, che farà dispensare nelli detti Stati con Bollo contraddistinto, affinché trovandosi estratte fuori di detti Stati si possa procedere contro li Trasgressori à tenore, e nel modo, e forma, che si dispone ne'Bandi enunciati; Volendo, e decretando, che il presente Editto affisso, e publicato che sarà ne' detti luoghi, e loro Stati secondo il solito, astringa ciascheduno all'osservanza, come se fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma questo dì 31. Luglio 1693.

G. Paravicino Tes. Gen.

Ferdinando Nuzzi Comm. Gen.

Francesco Antamoro Segr. della Rev. Cam. Apost.

EDITTO.

GASPAR Tir. S. Marie Transylvanici S. R. E. Presbyter Cardinalis de Carpino Sanctissimi D. N. Papae Vicarius Generalis, ejusque Districtus Juxta Ordinarius &c.

Per ordine espresso della Santità di Nostro Signore si è più volte publicato Editto, acciò che li Poveri non possino questuare per Roma, e molto meno per le Chiese, già che la Santità Sua haveva con somma bontà ben provveduto alle indigenze d'ogn'uno, e se bene nell'ordini suddetti sono state comminate le pene non solamente contro li Poveri questuanti, ma ancora contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, che non li discacceranno; pure presentemente si vedono trascurare questi sentimenti di Sua Santità; Però per espresso comandamento della medesima si ordina, e novamente si vuole, confermando prima tutti gl'altri Bandi, che tutti li Superiori, e Sagrestani delle Chiese Secolari di Roma, Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Oratorii, & altre, veruna eccettuata, debbano essere diligentissimi in far discacciare, e discacciare rispettivamente dalle di loro Chiese, Scale, e Portici tutti li questuanti, sotto pena di venticinque scudi, che per chiascheduna volta, che contraveranno, si faranno da loro irremissibilmente pagare, per la metà all'Ospedale de'Poveri di S. Giovanni, per l'altra metà all'Esecutore, e Relatore, advertendo che per incorrere nella sudetta pena basterà la denuncia della Contraventione, provata per due Testimoni. In oltre si fa intendere à tutti li Superiori, benché privilegiate, che se nelle di loro Chiese, Portici, e Scale non si osserverà quanto sopra; si procederà ancora contro di essi ad altre pene più gravi ad arbitrio della Santità Sua. Commandando, che il presente Editto debbasi tenere affisso in tutte le Sagrestie delle Chiese di Roma sotto le pene sudette, & altre à nostro arbitrio, e che affisso ne'luoghi soliti obblighi ciascheduno alla puntuale osservanza di esso, come se personalmente gli fosse stato intimato. Datum Romae ex Aedibus nostris hac die 6. Januarii 1694.

G. Card. Vicarius.

Alexander Propositus Bonaventura Secret.

1693.

XCVIII.

Ecclesia-
rum Super-
iores, &
Sacrifex
sub pena
curare de-
bent ne ul-
lus mendi-
cet in Ec-
clesiis, Por-
ticibus,
& gradi-
bus.

1694.